



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

Prot. n. 3183

Montecreto 03/11/2018

ORDINANZA N. 3 DEL 03/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista l'Ordinanza emessa dal Responsabile del Servizio del Comune di Sestola, Registro Ordinanze n° 1511 in data 03.11.2018, con la quale, a seguito dichiarazione di inagibilità del 02/11/2018 per crollo parziale del muro in pietrame di fabbricato adiacente la strada pubblica intercomunale Via Arbozzola, è stata chiusa al transito la sopra citata via, denominata, nel territorio del Comune di Montecreto, VIA TERRAROSSA;

Ravvisata la necessità di istituire, per quanto di competenza, il divieto di transito in VIA TERRAROSSA, dal confine col Comune di Sestola sino all'intersezione della stessa con la Strada Provinciale SP31 di Acquaria, fino alla messa in sicurezza del suddetto immobile, a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;

Visti: l'art. 6, 4° lett. B) e 5° lett. D) richiamati dall'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nonché il relativo Regolamento di Esecuzione del 16/12/1992, n. 495 e ai sensi del T.U. degli Enti Locali n. 267/2000.

ORDINA

il DIVIETO DI TRANSITO sulla strada intercomunale VIA TERRAROSSA, dal confine col Comune di Sestola fino all'intersezione con SP31 di Acquaria, da oggi 03/11/2018 fino a presentazione della dichiarazione di messa in sicurezza dell'immobile censito catastalmente al Foglio 07 mapp. 641 del Comune di Sestola, a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità e per permettere i lavori sul fabbricato in questione.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico anche tramite l'apposizione di opportuna segnaletica stradale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione alla legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

In relazione al disposto dell'art 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dell'apposita segnaletica stradale, come previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e pubblicata all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che gli organi di Polizia Stradale, incaricati dall'art. 12 del vigente codice della strada, si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza.

p. IL RESPONSABILE AREA TECNICA

